



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 252/2023 depositato il 25/10/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Provincia Trento - Piazza Dante N. 15 38100 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Catasto Trento - Via Giuseppe Gilli N. 4 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 4094-2023 REND. CATASTALE

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 252/2023 Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento della rendita catastale di cui in epigrafe evidenziando come il Catasto avesse errato nell'attribuire la categoria A8 in luogo di quella A7.

A sostegno della sua pretesa evidenziava come il suo immobile non potesse essere qualificato come "abitazione in villa", in ragione:

- della difficoltà di accesso all'Immobile dalla strada pubblica;
- della "ordinarietà" delle finiture interne e esterne dell'immobile;
- dell'esistenza attorno all'immobile di un semplice prato;
- dell'assenza di autorimesse e locali accessori pertinenziali.

L'Ufficio del Catasto non si costituiva in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto, essendo restate prive di confutazioni le osservazioni attoree volte ad escludere la qualificabilità in termini di "abitazione in villa" categoria A8 dell'immobile tavolarmente identificato come p. ed. 293 C.C. Luogo_1 con relativa area pertinenziale p.f. 203 stesso C.C.

Dalle fotografie in atti emerge, invero, come le finiture dell'immobile non siano di particolare pregio e come lo stesso non sia munito di comodo accesso alla via pubblica; il terreno circostante alla casa costituisce, poi, un semplice prato e non certo un parco.

In accoglimento del ricorso deve, pertanto, annullarsi l'impugnata attribuzione di rendita atteso che l'immobile de quo andava classificato nella categoria A7 e non A8.

P.Q.M.

La Corte Tributaria di I grado di Trento

in accoglimento del ricorso annulla l'avviso impugnato e condanna l'Ufficio resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.000, oltre accessori